

9

Testamento di Giuseppe Tartini.

Adi 18. Febraro 1770. Padova.

Considerando io Giuseppe Tartini qu. Gio:
Antonio la brevità della umana vita &c.

Omissis.

Di tutta poi la mia Facoltà consistente in Mo-
bili, Effetti, Denari, Crediti, azioni, e
ragioni, che mi ritroverò avere, e possede-
re al tempo di mia morte, instituisco, &
eleggo miei Eredi universali li miei Fratelli,
e Nipoti della mia Casa Tartini di Pirano,
da esser detta mia Eredità tra di loro godu-
ta, e posseduta in beneficio commune senza
distinzione, e parzialità alcuna tra di loro,
escluse sempre le Femmine; & mancando al-
cuno di detti miei primi Eredi instituiti sen-
za Figliuoli Maschj legitimi, e naturali, in
quel caso sostituisco a quello che mancasse
gli altri, che sopraviveranno egualmente,
e con equal porzione, e così mancando un
altro, sostituisco gli altri sempre egualmen-
te, e con equal porzione fra di loro finchè
ve ne saranno di essi, escluse sempre le
Femmine. Mancando poi alcuno di essi miei
pri-

in primi Eredi instituiti con Figliuoli Maschj (che non credo) in quel caso, voglio che la porzione che potesse aspettare a quello, che mancasse, vadi nelli suoi Figliuoli Maschj legittimi, e naturali egualmente, e con egual porzione, escluse sempre le Femmine.

Io Giuseppe Tartini ho letto il presente Testamento, & affermo quanto sopra.

Et mancando tutti li miei primi Eredi instituiti senza Figliuoli, e Discendenti Maschj legittimi, e naturali, allora, e in quel caso, e voglio, che la mia Eredità vadi nel più vecchio, e più prossimo di Sangue del Sig. Salvador Maria Tartini di Fiorenze.

Per questo effetto, voglio, che tutta la mia Facoltà sia ridotta in Danaro, e questo debba esser investito in Fondi Stabili per dover soggiacere alla presente mia disposizione.

Raccomando all'amore dei miei sudetti Eredi li due Nipoti Maschio, e Femmina, che sono infermicj.

Stabilisco, e deputo alla direzione della mia Eredità il Sig. Capitano Pietro Tartini mio Nipote, nella probità del quale mi rimetto intieramente, instituendolo mio Commisario, & Esecutore del presente mio Testamento.

Nel giorno del mio obito voglio, che dal mio Notajo Testamentario sia fatto un pronto, e di-

è diligente Inventario di tutti li miei Mobili, quale Inventario restar debba poi registrato a piedi del presente mio Testamento, a lume de' miei Eredi. E questo voglio sia il mio ultimo Testamento, & ultima Volontà, e così a gloria di Dio. Amen.

Io Giuseppe Tartini ho letto il presente mio Testamento, e affermo quanto sopra.

Adi 21. Febraro 1770. Padova.

INtendendo io Giuseppe Tartini qu. Gio: Antonio regolare il mio Testamento,

Omiffis.

Confermo dunque il sudetto mio Testamento in tutte quelle parti, che non fossero regolate con il presente mio Codicillo.

Non avendo dunque fatta alcuna menzione nel detto Testamento delli miei Dinari ritratti dalle mie Rendite de' Stabili, recupera de' Beni, & affrancazione perciò faccio noto, che li Denari ritratti dalla recupera fatta dalli Sigg. Fantini delli Beni della Colalta, e delle Case in Padova da me vendute al
tem-

tempo della ricupera stessa alli Sigg. Fantini
 come pure del Capitale di D. 2000. affran-
 catomi dall' Ospiteletto di Venezia, sono
 stati questi Dinari da me impiegati a bene-
 fizio de' miei Fratelli, e Nipoti di Pirano
 come consta dalle Pubblici Documenti, ivi
 esistenti.

Revoco l' obbligazione della vendita delli Mobi-
 li di mia Casa, delli quali anzi lascio l'ar-
 bitrio al Sig. Cap. Pietro Tartini mio Ni-
 pote per dover da esso esser disposti a bene-
 fizio comune delli miei Fratelli, e Nipoti
 di Pirano.

Il Dinaro contante, che mi ritrovarò avere do-
 po la mia morte, voglio sia prima impie-
 gato a soddisfazione dei Debiti della mia
 Casa, e Famiglia di Pirano, se ve ne fos-
 sero, oppure impiegati nelli miglioramenti,
 & aumenti delli Acquisti.

Revoco, & annullo intieramente la sostituzione
 fatta nel mio Testamento, al caso del più
 vecchio, e più prossimo di Sangue del Sig.
 Salvador Maria Tartini di Firenze.

Lascio la libertà al Sig. Cap. Pietro Tartini mio
 Nipote di fare eseguire l' Inventario de'
 miei Mobili.

Io Giuseppe Tartini ho letto il presente mio
 Codicillo, ed affermo quanto sopra.

Ri-

Ricordo al fudetto mio Nipote la mia premu-
ra , cioè di soddisfare il mio Debito di
Zecchini cinquanta , che tengo col Sig. Dot.
Pietro Tartini Avvocato mio Fratello ,
avendo già dato allo stesso mio Nipote
questo ordine da gran tempo , cosicchè se
fosse eseguito , và bene , se nò , che sia
eseguito in questa occasione.

E questo è il mio Codicillo , & ultima Volon-
tà , che unitamente al mio Testamento
debba esser eseguito , e ciò a gloria di
Dio.

Io Giuseppe Tartini ho letto il presente mio
Codicillo , ed affermo quanto sopra.



Dichiarazion dei Jugali Tartini.

L. D. 1775. Ind. 8va, giorno di Venerdì 3. del Mese di Febbraro in Pirano nella Casa delli Sigg. Tartini in Contra di S. Pietro.

Sino li 25. Marzo 1764. segui legittimo Matrimonio il di cui documento si attrova nella Curia Episcopale di Capodistria, tra il Sig. Cap. Pietro Tartini dell'ora q. Sig. Domenico da una, e la Sig. Marietta Buduan quond. Zuanne dall'altra, nè essendo stati dichiariti fin ora in Scrittura li patti del loro Contratto, nè la Dote di quella, perciò volendo ciò fare con la presente Scrittura, quale abbenchè privata intendono, e vogliono le dette Parti che abbia ad osservarsi, ed eseguirsi come solenne Istromento, che fosse rogato in Atti di Pub. Nod., dichiarano, & espongono con la medesima, come nell' incontro, ch'essa Sig. Marietta nel Novembre p. p. passò ad unirsi col Marito nella di lui Casa sudetta, e colla Famiglia Tartini fu anco stimata, e liquidata la Dote che portò seco, e che fu, & è la seguente. Mobili, Oro, e Perle per il valore di L.6247. giusto alla Stima fatta dalla Sig. Anna Sorella del Sig. Cap. Pietro d' accordo prescielta, come risulta dalla Minuta nelli Fogli ap-
pres-

lasciati da Testatori, o per riconoscere a qual Patrimonio competter potesse ogni Acquisto fatto, o falcidiando il tempo della vita dei Fratelli dello stesso Sig. Cap. Pietro, il che portarebbe a molta spesa, e non breve tempo per una intiera definizione, non analogo certamente nè alle circostanze delle Parti, nè relativo al genio loro pacifico, approfittando dell' oportuna occasione, che abbi afferrato questo Porto il N. H. s. Iseppo Diedo, che ritorna dall'Extraordinariato di Cartaro, si sono determinate d' accordo le Parti di supplicare S. E., perchè voglia aver il disturbo di sollevare le rispettive informazioni nostre, o vocali, o in Scrittura, e donando riflesso, e alle Carte, che saranno umiliate, e alle Legge Municipale, che in Copia gli sarà esibita, decida, transiga, definisca, e per giustizia, e per equità quanto crederà l' E. S., e quanto da S. E. sarà terminato, e stabilito Noi avremo per tutto valido, e fermo come fosse un legale Compromesso inappellabile, promettendo ancora in via di onore di religiosamente eseguirlo senza la minima, nè eccezione, nè contraddizione, sottoscritta la presente da ambe le Parti sarà consegnata al Nob. Sig. March. Marc'Antonio de Fabris, e Sig. Giovanni Pe-

Petronio, perchè vicini all' E.S. interpongo-
no i loro offizj all' effetto, che S.E. solevi
nella breve sua permanenza questo disturbo,
che riguarda la tranquillità di due Famiglie
Parenti, ed Amiche.

Io Pietro Cap. Tartini affermo, e defferisco quan-
to sopra m. p.

Io Cristoforo Buduan affermo, e defferisco quan-
to sopra m. p.

Et iterum io Cristofolo Buduan affermo anco per
nome della Sig. Francesca Buduan mia So-
rella per non saper essa scrivere, e ciò alla
presenza del Nob. Sig. Appolonio Fonda del
Sig. Cristoforo, e di M. Corsi Vatta di Bo-
nifaccio Testimonj chiamati, e rogati ad au-
torizzare l' assenso, e la parola data dalla
sudetta mia Sorella Francesca &c.

L.S. Dominicus Petronio qu: Jeorgii Filius Civis
Pirohanensis Pub. Ven. Auct. Not. ab
Actis meis exemplatus sui fideliter subscr.,
& munivi.

Carta di Mediazione del N. H.
Diedo de quo.

1789. 22. Novembre.

Volendo aderire alle supliche dell' Illustr. Sig. Cap. Pietro Tartini, e delli Sigg. Cristoforo, e Francesca Fratello, e Sorella Buduan, che si sono compromessi a quanto crederò io di giustizia, e di equità nelle questioni, che vertir possono tra loro per la consegna, che a loro Sigg. Cristoforo, e Francesca Buduan deve fare l' Illustr. Sign. Capitan Tartini di quanto competter potesse per qualunque titolo all' Eredità dall' ora q. defonta di lui Moglie Marietta Buduan, rappresentata ab intestato dalli sopradetti Cristolo, e Francesca Fratelli Buduan; e dando il dovuto grado alle premure palesatami dalli Nobb. Sigg. Marchese Marc' Antonio de Fabris, e Sign. Giovanni Petronio non ho ricusato di assumere la conoscenza di questo affare nella certezza, che sia immancabile l' esecuzione di quanto crederò io di giustizia di equità, e di convenienza delle Parti, giacchè così sono, e colla propria firma, e col proprio onore impegnati.

Rac-

Raccolta attentamente dalla voce dell' Eccell. Causidico Sign. Dott. Lorenzo Calomban per parte dell' Illustr. Sign. Pietro Tartini una esatta informazione di quanto militar può a suo favore nell' affare possibilmente controverso, oltre quello, che ha creduto di dire eccezionando nel caso presente una Legge Municipale. Letta diligentemente la Scrittura, che a me fu esibita per parte del Sign. Cristoforo, e Francesca Sorella Buduan, dove sono enunziate le pretese, e le ragioni, che addur potrebbero in appoggio del loro assunto particolarmente sopra l'enunziata Legge Municipale. Dato il conveniente riflesso alla Carta 8. Gennaro 1775. Considerato il testo della Legge: esaminato l'Inventario degli Effetti portati l'Anno 1775 in Casa Tartini dall'ora defunta Sig. Marietta, oltre altra Carta di Mobili di ragione della medesima dalla nobile ingenuità del Cap. Pietro fu Marito esibita: vista la Carta che comprende, e Livelli e Stabili della specialità della medesima: riconosciuta la disposizione Testamentaria del qu. Sig. Iseppo Tartini Zio dello stesso Capit. Pietro che forma l'essenzialità del Patrimonio della Famiglia: Considerata la Contradote dall'affetto del Marito istituita prima del contratto secreto Matrimonio, e come tale compresa nel-

nella Carta 8. Gennaro 1775. Viste alcune annotazioni a debito come alle medesime in Carte volanti scritte per la maggior parte dalla mano della defunta Sig. Marietta, ne omezzo di considerare alcune Carte di credito, che nell' Anno 1775. alla di lei specialità appartenevano, oltre le spese dell'Obito, che devono per Legge andar a peso dell'Eredità della defunta. Invocato il Nome di Iddio Signore, con convincimento di persuasione mi sono determinato a quanto sta espresso nelli qui sottoscritti Articoli, comprendendo complessivamente, e simultaneamente quello in linea di giustizia, può in confronto delle cose dette, e delle Carte esibite, e cadauna delle Parti competere.

Primo. Doverà l' Illustr. Sig. Cap. Pietro consegnar a piacere della Sig. Francesca, e Cristoforo Budovani Eredi intestati tutti li Mobili, Effetti, Ori, Argenti, e Gioje, che appartenevano tempore vitæ all' ora defunta di lui Moglie, colla norma dell' Inventario, e Stime alla consegna fatta, previa però una Stima legale da esser fatta da Persona, o Persone dalle Parti d' accordo elette, e questo a reciproca cauzione, e perchè sia sempre nota la delicatezza del Cap. Pietro fu suo Marito,

Se-

Secondo. Doveranno essere consegnati agli stessi Eredi, egualmente al loro piacere i due Capitali di Livello attivo a debito Predonzan, e Schiauzzi, come Fondi Dotati identifici, e dal giorno della morte della q. Sig. Marietta li Prò da medesimi dipendenti dovranno computarsi a beneficio delli suoi Eredi.

Terzo. Egualmente a piacere degli Eredi stessi dovranno essere dal Cap. Pietro consegnati li due Stabili: Una porzione di Casa in Contrada delle Strazzonele, e l'altra porzione di Casa nella Contrà del Friul, e come questi Fondi furono migliorati, e aumentati, così dovranno essere per solo riconoscimento della verità stimati da Persone intelligenti dalle parti d'accordo destinate.

Quarto. Doverà il Sig. Cap. Pietro consegnare agli Eredi Budovan quelle Note tutte da lui ritrovate tra la Carte della defunta sua Moglie, che rilevano la somma di L. 2778. appar da ella esborsate, sopra delle quali si intenderà intieramente spogliato d'ogni diritto lo stesso Cap. Pietro.

Quinto. A saldo d'ogni Partita di Credito dotale, avvertendosi, che nella quantità di questo si trovano compresi, come risulta dalle Carte di Crediti, che si supponevano Dimissoriali, come pure a sopimento di ogni pretesa che fu posta in campo dagli Eredi in-